Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale

Testo vigente	Testo proposto
ARTICOLO 12 **L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI** 12.1 L'Assemblea dei Fondatori è costituita dai legali rappresentanti pro-tempore dei soci fondatori o da loro delegati. 12.2 L'Assemblea dei Fondatori si riunisce, su convocazione del Presidente o, in caso di inattività dello stesso, dal Vice Presidente, ove nominato o, in caso di inattività di entrambi, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, nonché ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente della Fondazione o sia richiesto congiuntamente da almeno due dei suoi componenti. 12.3 L'Assemblea dei Fondatori delibera in merito: a) all'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, secondo quanto previsto al precedente articolo 8, su proposta del Consiglio di Amministrazione ; b) all'approvazione, insieme al bilancio di previsione, del progetto artistico e delle linee	**ARTICOLO 12** **L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI** 12.1 L'Assemblea dei Fondatori è costituita dai legali rappresentanti pro-tempore dei soci fondatori o da loro delegati. 12.2 L'Assemblea dei Fondatori si riunisce, su convocazione del Presidente o, in caso di inattività dello stesso, dal Vice Presidente, ove nominato o, in caso di inattività di entrambi, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, nonché ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente della Fondazione o sia richiesto congiuntamente da almeno due dei suoi componenti. 12.3 L'Assemblea dei Fondatori delibera in merito: a) all'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, secondo quanto previsto al precedente articolo 8, su proposta del Consiglio di Amministrazione ; b) all'approvazione, insieme al bilancio di previsione, del progetto artistico e delle linee

guida dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4, su proposta del Consiglio di Amministrazione; c) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come designati ai sensi del successivo art. 14; d) alla nomina del Presidente della Fondazione; e) alla nomina, revoca e sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto al successivo articolo 18; f) alla eventuale determinazione dei compensi per componenti gli organi della Fondazione; g) all'ammissione di nuovi Fondatori, all'ammissione ed all'esclusione di Partecipanti, stabilendo altresì le modalità e la misura, anche annuale, dei loro contributi, il tutto anche su proposta del Consiglio di Amministrazione; h) alle modifiche che si rendesse necessario od opportuno apportare al presente Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione; i) all'estinzione della Fondazione, alla liquidazione ed alla devoluzione del patrimonio, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.	guida dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4, su proposta del Consiglio di Amministrazione; c) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come designati ai sensi del successivo art. 14; d) alla nomina del Presidente della Fondazione; e) alla nomina, revoca e sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto al successivo articolo 18; f) alla eventuale determinazione dei compensi per componenti gli organi della Fondazione; g) all'ammissione di nuovi Fondatori, all'ammissione ed all'esclusione di Partecipanti, stabilendo altresì le modalità e la misura, anche annuale, dei loro contributi, il tutto anche su proposta del Consiglio di Amministrazione; h) alle modifiche che si rendesse necessario od opportuno apportare al presente Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione; i) all'estinzione della Fondazione, alla liquidazione ed alla devoluzione del patrimonio, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.

12.4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Fondatori almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telex, telefax od e-mail confermata, con semplice preavviso di settantadue ore.	Amministrazione.
	12.4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Fondatori almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di particolare urgenza, con semplice preavviso di quarantotto ore, mediante raccomandata A/R, PEC, e-mail confermata e, comunque, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova della avvenuta ricezione.
12.5. L'Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente, o dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da un terzo nominato in sede di Assemblea stessa, i quali designano un segretario.	12.5. L'Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente, o dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da un terzo nominato in sede di Assemblea stessa, i quali designano un segretario.
L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti presenti. Fatte salve le altre ipotesi di maggioranze qualificate richieste nel presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori riguardanti l'ammissione di nuovi fondatori, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, vengono assunte a maggioranza dei due terzi dei suoi	L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti presenti. Fatte salve le altre ipotesi di maggioranze qualificate richieste nel presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori riguardanti l'ammissione di nuovi fondatori, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei

componenti; quelle aventi ad oggetto le modifiche statutarie (ivi compresi il mutamento della sede o l'apertura di nuove sedi) vengono assunte a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; quelle aventi ad oggetto lo scioglimento, l'estinzione della Fondazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio vengono assunte a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti. 12.6. Alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori devono partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Alle suddette adunanze può essere invitato ad assistere l'Assessore alla Cultura della Regione Piemonte od un soggetto da lui debitamente delegato. 12.7. Di ciascuna adunanza viene redatto il verbale, su apposito libro numerato e bollato, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza stessa.	Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, vengono assunte a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; quelle aventi ad oggetto le modifiche statutarie (ivi compresi il mutamento della sede o l'apertura di nuove sedi) vengono assunte a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; quelle aventi ad oggetto lo scioglimento, l'estinzione della Fondazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio vengono assunte a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti. 12.6. Alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori devono partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Alle suddette adunanze può essere invitato ad assistere l'Assessore alla Cultura della Regione Piemonte od un soggetto da lui debitamente delegato. 12.7. Di ciascuna adunanza viene redatto il verbale, su apposito libro numerato e bollato, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza stessa.

	12.8 L'Assemblea può svolgersi anche con interventi con modalità audio/video conferenza. In tal caso è necessario che sia consentito accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e, ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicate le modalità attraverso le quali verrà attuato il collegamento audio/video dovendosi ritenere svolta l'Assemblea nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
ARTICOLO 14 **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** 14.1 La Fondazione è gestita ed amministrata dal Consiglio di Amministrazione, che è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 5 così designati: - un membro designato dal Fondatore Associazione "Teatro Europeo" - un membro designato dal Fondatore Società M.A.S. Juvarra – Granserraglio – Società	**ARTICOLO 14** **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** **14.1 La Fondazione è gestita ed amministrata dal Consiglio di Amministrazione, che è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 5 così designati:** **- un membro designato dal Fondatore Associazione "Teatro Europeo"** **- un membro designato dal Fondatore Società M.A.S. Juvarra – Granserraglio – Società**

Consortile a responsabilità limitata - due membri designati dal Fondatore Regione Piemonte **con deliberazione della Giunta Regionale**, di cui uno con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione - un membro designato dal Fondatore Comune di Torino (omissis)	**Consortile a responsabilità limitata** **- due membri designati dal Fondatore Regione Piemonte, di cui uno con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione** **- un membro designato dal Fondatore Comune di Torino** (omissis)
ARTICOLO 15 **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** 15.1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio stesso o da soggetto terzo nominato dai presenti. 15.2. Esso si riunisce almeno quattro volte l'anno, nonché ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. 15.3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio almeno dieci giorni prima di quello	**ARTICOLO 15** **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** 15.1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio stesso o da soggetto terzo nominato dai presenti. 15.2. Esso si riunisce almeno quattro volte l'anno, nonché ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. **15.3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima di**

fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telex, telefax od e-mail confermata, con semplice preavviso di ventiquattro ore.	**quello fissato per l'adunanza o, nei casi di particolare urgenza, con semplice preavviso di quarantotto ore, mediante raccomandata A/R, PEC, e-mail confermata e, comunque, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova della avvenuta ricezione.**
15.4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.	15.4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.
Per gli acquisti, le alienazioni e gli atti dispositivi in genere di beni immobili e mobili di proprietà della Fondazione di importo superiore ad Euro 50.000,00, occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.	Per gli acquisti, le alienazioni e gli atti dispositivi in genere di beni immobili e mobili di proprietà della Fondazione di importo superiore ad Euro 50.000,00, occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.
15.5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere e, se espressamente invitati, devono partecipare, con parere consultivo e non vincolante, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue	15.5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere e, se espressamente invitati, devono partecipare, con parere consultivo e non vincolante, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue

riunioni.	riunioni.
15.6. Il verbale è redatto dal Segretario, ove nominato; in mancanza del Segretario, è redatto da un componente designato da chi presiede il Consiglio di Amministrazione. Il verbale, redatto su apposito libro numerato e bollato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.	15.6. Il verbale è redatto dal Segretario, ove nominato; in mancanza del Segretario, è redatto da un componente designato da chi presiede il Consiglio di Amministrazione. Il verbale, redatto su apposito libro numerato e bollato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
15.7. La costituzione del nuovo Organo di Amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.	15.7. La costituzione del nuovo Organo di Amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.
Qualora uno o più degli Enti designanti non provvedessero alla designazione del consigliere/i di amministrazione di loro competenza entro 180 giorni dalla richiesta di designazione, l'Assemblea dei Fondatori provvederà alle relative nomine.	Qualora uno o più degli Enti designanti non provvedessero alla designazione del consigliere/i di amministrazione di loro competenza entro 180 giorni dalla richiesta di designazione, l'Assemblea dei Fondatori provvederà alle relative nomine.
15.8. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno pari diritti e doveri ed esercitano le proprie	15.8. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno pari diritti e doveri ed esercitano le proprie
funzioni in piena autonomia e sono tenuti all'assoluta riservatezza in merito a fatti, notizie ed informazioni in genere di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Il componente che venga meno a tale regola è	funzioni in piena autonomia e sono tenuti all'assoluta riservatezza in merito a fatti, notizie ed informazioni in genere di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Il componente che venga meno a tale regola è

responsabile nei confronti dell'Ente e può essere dichiarato decaduto dalla carica ricoperta con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	responsabile nei confronti dell'Ente e può essere dichiarato decaduto dalla carica ricoperta con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
	15.9 La riunione del Consiglio può svolgersi anche con interventi con modalità audio/video conferenza. In tal caso è necessario che sia consentito accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e, ove non si tratti di riunione totalitaria, vengano indicate le modalità attraverso le quali verrà attuato il collegamento audio/video dovendosi ritenere svolto il Consiglio nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
17.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendo tra persone estranee al Consiglio stesso, il Direttore della Fondazione, individuandolo tra persone altamente qualificate, in quanto dotate di specifica e comprovata esperienza nella organizzazione, conduzione e/o	17.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendo tra persone estranee al Consiglio stesso, il Direttore della Fondazione, individuandolo tra persone altamente qualificate, in quanto dotate di specifica e comprovata esperienza nella organizzazione, conduzione e/o

direzione di teatri pubblici o privati, di compagnie teatrali di primaria importanza o di organismi pubblici o privati di cultura teatrale. Saranno considerati titoli di ulteriore merito, considerati i fini istituzionali della Fondazione, la capacità di relazioni internazionali ed il prestigio artistico acquisito nel campo della regia e della ideazione teatrale in Italia ed all'estero.	direzione di teatri pubblici o privati, di compagnie teatrali di primaria importanza o di organismi pubblici o privati di cultura teatrale. Saranno considerati titoli di ulteriore merito, considerati i fini istituzionali della Fondazione, la capacità di relazioni internazionali ed il prestigio artistico acquisito nel campo della regia e della ideazione teatrale in Italia ed all'estero.
17.2. Il Direttore ha la direzione artistica e tecnico amministrativa della Fondazione. Può delegare una o più funzioni a persone da lui indicate, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Il Direttore predispone il programma artistico e finanziario dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.	17.2. Il Direttore ha la direzione artistica e tecnico amministrativa della Fondazione. Può delegare una o più funzioni a persone da lui indicate, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Il Direttore predispone il programma artistico e finanziario dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
17.3. In ogni caso, sempre nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore sovrintende alla programmazione delle attività della Fondazione e, in particolare: a) coordina e dirige le attività della Fondazione;	17.3. In ogni caso, sempre nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore sovrintende alla programmazione delle attività della Fondazione e, in particolare: a) coordina e dirige le attività della Fondazione;

b) collabora alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, del progetto artistico e dei programmi di attività della Fondazione; c) collabora con il Presidente ed il Vice Presidente, ove nominato, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione; d) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente. 17.4. Il direttore del teatro può effettuare prestazioni artistiche per al massimo uno spettacolo ivi rappresentato e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro ai sensi dell'art. 12 c.2 lett. b del decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 1° luglio 2014 e successive modifiche ed integrazioni.	b) collabora alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, del progetto artistico e dei programmi di attività della Fondazione; c) collabora con il Presidente ed il Vice Presidente, ove nominato, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione; d) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente. **17.4. Il direttore/direttrice del teatro, ai sensi dell'art. 12 c.2 lett. b del decreto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017 modificato dal D.M. 25 ottobre 2021. e s.m.i. , può effettuare presso le sale direttamente gestite tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione.**